

minato, di cui all'articolo 11, comma 4 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è incrementato di quattro unità. Per le medesime finalità è autorizzata l'assunzione straordinaria di otto dipendenti a tempo indeterminato mediante procedura concorsuale pubblica ed è consentito l'istituto del comando per professionalità non rinvenibili in numero sufficiente presso l'Autorità. La presente disposizione non comporta un aumento del numero dei posti nella pianta organica dell'Autorità.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 possono essere effettuate previo accertamento della sussistenza delle occorrenti risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 6.

1. L'articolo 59, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è sostituito dal seguente:

«2. Ai complessivi oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in lire tre miliardi annui dall'anno 1999 al 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Per la medesima finalità è autorizzata la spesa di tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del predetto fondo.».

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

06G0092

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2006, n. 69.

Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge del 18 aprile 2005, n. 62, ed in particolare l'articolo 3, comma 1, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, ed in particolare l'articolo 16, relativo alle violazioni delle disposizioni ivi contenute;

Vista la legge del 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto legislativo del 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

Visto il decreto-legge dell'8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile;

Visto il decreto legislativo del 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1174 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, il presente decreto detta la disciplina sanzionatoria per le violazioni del Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, di seguito denominato: «Regolamento».